

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POPOLI - PACENTRO

N°	DATA	OGGETTO
3	07-06-2018	Nomina della Commissione Giudicatrice della gara d'appalto per individuare l'operatore economico al quale affidare i lavori di rifacimento della Centrale Idroelettrica del 1° Salto San Callisto e quanto prescritto dalla Regione Abruzzo per il rilascio della concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici della Centrale del 3° salto - CUP E71B14000470004 - CIG 74214939C2.

n° **568** del registro
generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con Decreto del Sindaco n. 27 del 16/02/2017, adotta la seguente determinazione

Premesso che con determinazione del Responsabile dei Servizi Istituzionale di Area Tecnica del Comune di Popoli n. 116 del 11/04/2018 sono stati approvati gli atti di gara nonché stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di rifacimento della Centrale Idroelettrica del 1° Salto San Callisto e quanto prescritto dalla Regione Abruzzo per il rilascio della concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici della Centrale del 3° Salto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

Premesso che l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 prevede che nel caso di aggiudicazione di un appalto con l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo codice dei contratti 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidato ad una commissione giudicatrice che deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto e che detta commissione, ai sensi dell'art. 77,

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, deve essere composta da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque;

Verificato che la scelta dei Commissari, ai sensi del comma 3, art. 77, del D.Lgs. 50/2016, deve avvenire tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 del medesimo codice dei contratti potendo, altresì, individuare soggetti interni alla Stazione Appaltante purché l'importo posto a base di gara sia inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la parte finale dell'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 marzo 2017 che nell'ultimo periodo afferma che non essendo stato adottato il regolamento di cui all'art. 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la nomina della Commissione Giudicatrice continua ad essere di esclusiva competenza delle pubbliche Amministrazioni;

Accertato che il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 ha lasciato inalterato il dettato normativo del primo capoverso dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che continua ad essere letteralmente il seguente: *fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;*

Preso atto, quindi, che la nomina di una commissione esterna (Presidente e Commissari) diverrà obbligatoria solo con l'operatività dell'Albo ANAC e che nel regime transitorio, ai sensi, appunto, dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56), la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva competenza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate;

Accertata, a tutt'oggi, la permanenza del periodo transitorio dell'operatività dell'Albo e che conseguentemente la nomina della Commissione Giudicatrice deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

Visto, inoltre:

- la linea guida "*Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, n. 1005, del 21 settembre 2016;
- la linea guida "*Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*" approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 4 del 10 Gennaio 2018 aggiornate al Decreto Legislativo del 19 aprile 2017, n. 56/2017;
- il seguente punto 1.2 della linea guida approvata con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018:
1.2. L'Autorità con ulteriori Linee Guida disciplina:
 - a) *le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta;*
 - b) *le modalità per garantire la corrispondenza tra la richiesta di professionalità da parte della stazione appaltante e la sezione di riferimento dell'Albo;*
 - c) *le modalità per garantire la rotazione degli esperti. Al riguardo rilevano il numero di incarichi effettivamente assegnati;*
 - d) *le comunicazioni che devono intercorrere tra l'Autorità, stazioni appaltanti e i commissari*

di gara per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;

e) i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo;

- il seguente punto 5 della linea guida approvata con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018:

5. Periodo transitorio

5.1. Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanate entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al [comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici](#);

5.2. Le linee guida di cui al punto precedente fissano la data dalla quale saranno accettate le richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente, l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'[art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici](#);

Accertato, quindi, come già precedentemente esposto che trova applicazione l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che *“fino all’entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*;

Ritenuto inoltre:

- che la norma dell’art. 77 prima parte del D.Lgs. 50/2016, è destinata a valere solo “a regime”, ovvero dopo che sarà stato creato l’Albo dei commissari, che ancora non esiste. Fino alla sua istituzione, ai sensi del comma 12, “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (TAR Lombardia – Brescia sentenza n. 1757 del 19.12.2016);
- che il cumulo delle funzioni di RUP e di Presidente della commissione di Gara, non lede le regole di imparzialità, come ritenuto da costante giurisprudenza, che argomenta in termini di principio, e non con riguardo ad una specifica disciplina delle gare, e quindi deve ritenersi condivisibile anche nel vigore della nuova normativa (sentenze C.d.S. sez. V 20 novembre 2015 n. 5299 e 26 settembre 2002 n. 4938);
- che, la giurisprudenza ha avuto già modo di osservare che non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (C.d.S. 12 novembre 2012, n. 5703; 22 giugno 2010, n. 3890 - TAR Marche n. 108/2017;
- che anche nell’attuale situazione transitoria di cui all’art. 77, comma 12 (e art. 216 comma 12) del D.L.vo 50/2016, trova applicazione il principio affermato dalla prevalente giurisprudenza, avente portata generale, della cumulabilità/compatibilità della funzione di RUP e di Presidente della Commissione giudicatrice;
- che il TAR Sardegna – Cagliari, sez. I, con sentenza del 22/01/2018, n. 22 ha ribadito tutto quanto elencato nei precedenti punti;

Ritenuto di dover meglio esplicitare che nel caso d’importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77, comma 3, del codice dei contratti, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di rotazione;

Accertato che per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della Centrale Idroelettrica del 1° Salto San Callisto e quanto prescritto dalla Regione Abruzzo per il rilascio della concessione allo

sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici della Centrale del 3° salto l'importo posto a base di gara è stato quantificato in € 24.000,00 e quindi inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Accertato, altresì, che l'importo posto a base di gara, superando i limiti di cui all'art. 37 comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non ha consentito al Comune di Popoli di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di tale lavoro ma, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, commi 3 e 4, del medesimo decreto, ha dovuto ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza;

Tenuto conto che con deliberazione C.C. n. 57, del 18/11/2016, il Comune di Popoli ha approvato la convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (artt. 37 e 38, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 30, D.Lgs. n. 267/2000) tra il Comune di Popoli e quello di Pacentro;

Tenuto conto, altresì, che con deliberazione C.C. 34 del 01/12/2017, il Comune di Pacentro ha approvato la convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 30, D.Lgs. n. 267/2000) tra il Comune di Pacentro e quello di Popoli;

Accertato che la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, contenente anche il regolamento per il funzionamento della stessa, è stata sottoscritta in data 06/12/2016 dal Sindaco del Comune di Popoli e dal Sindaco del Comune di Pacentro;

Visto il Decreto n. 27 del 16/02/2017 con il quale il Sindaco del Comune di Popoli, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, della convenzione di che trattasi, ha nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza il Responsabile dei Servizi Istituzionali di Area Tecnica del Comune di Popoli arch. Gennaro Rizzo, conferendo allo stesso tutte le fasi procedurali di cui all'art. 18 della stessa;

Vista, altresì, la Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 29/08/2017, esecutiva nei modi e forme di legge, con la quale è stato costituito l'ufficio per la gestione della Centrale Unica di Committenza, di cui al comma 1, dell'art. 16, della citata convenzione;

Visto l'art. 18, comma 3, di detta convenzione che pone in capo al responsabile della Centrale Unica di Committenza l'esercizio e le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla convenzione stessa;

Visto l'art. 18, comma 3, lettera a.3) che attribuisce al responsabile della Centrale Unica di Committenza la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto l'art. 18, comma 4, lettera a.4), che pone sempre in capo al responsabile della Centrale Unica di Committenza la presidenza della Commissione Giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto l'art. 17, comma 2, lettera a.3.3), che pone in capo ai componenti dell'ufficio costituito per la gestione della Centrale Unica di Committenza l'attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Richiamata la precedente determinazione n. 2 del 22/05/2018 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per l'esame della documentazione amministrativa (busta "A"), degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura aperta per i lavori di rifacimento della Centrale Idroelettrica del 1° Salto San Callisto e quanto prescritto dalla Regione Abruzzo per il

rilascio della concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici della Centrale del 3° salto. Indizione gara - CUP E71B14000470004 - CIG 74214939C2;

Visto il verbale n. 1 del 23/05/2018 rimesso dalla Commissione esaminatrice della documentazione amministrativa, dal quale si evince che i seguenti operatori economici:

- G.S.M. Impianti srl di Guidonia Montecelio (RM);
- Ergon Bluenergy Treia (MC);
- Consorzio Stabile Pangea scarl (PE);
- SIME Energia srl Ascoli Piceno (AP);

sono stati ammessi al proseguo della procedura aperta mentre per l'operatore economico Tenaglia srl di Casoli, è stato applicato il ricorso all'istituto del Soccorso Istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il verbale n. 2 del 06/06/2018 rimesso dalla menzionata Commissione esaminatrice con il quale è stata decretata l'esclusione della ditta Tenaglia srl di Casoli, dal proseguo della procedura aperta;

Ritenuto quindi, con il presente atto, di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della suddetta gara per esaminare le offerte tecniche e per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tempo ed a quella economica;

Considerato che all'interno dell'Ente è stata riscontrata la presenza in organico di una adeguata figura professionale nella persona del Segretario Generale, Dott. Gian Luigi Zanatta e che lo stesso, con la richiamata Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 29/08/2017, è stato inserito tra le risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza;

Considerato, altresì, che all'interno dell'Ente è stata riscontra la presenza in organico di una adeguata figura professionale, nella persona del p.i. Massimo Di Gregorio e che lo stesso, con la richiamata Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 29/08/2017, è stato inserito tra le risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza;

Tenuto in debito conto che il p.i. Massimo Di Gregorio, dal 1988 al 1998, ha ricoperto il ruolo di Capo Eletttricista con diligenza e professionalità occupandosi in prima persona della risoluzione di tutte le problematiche connesse alla gestione delle centrali idroelettriche;

Atteso che tale dipendente, dal 1999 è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Istruttore Amministrativo nel Settore Tecnico del Comune di Popoli e che anche in tale veste, ha continuato e continua ad occuparsi del funzionamento delle due centrali idroelettriche;

Accertato, quindi, che il dipendente p.i. Massimo Di Gregorio è in possesso di adeguata competenza e professionalità per ricoprire il ruolo di componente della Commissione Giudicatrice per i lavori di che trattasi;

Visto l'art. 18, comma 3, della citata convenzione che pone in capo al responsabile della Centrale Unica di Committenza l'esercizio e le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla convenzione stessa;

Visto, appunto, il comma 3, lett. a) dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti/responsabili di settore la presidenza delle commissioni di gara;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del Presidente e dei componenti della Commissione Giudicatrice, individuando i seguenti soggetti:

- Arch. Gennaro Rizzo, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza, quale Presidente della Commissione di gara;
- Dott. Gian Luigi Zanatta, in qualità di Segretario Generale del Comune di Popoli, quale componente;
- p.i. Massimo Di Gregorio, in qualità di istruttore amministrativo del Settore Tecnico del Comune di Popoli, quale componente;

Ritenuto di dover nominare segretario con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente sig. Giovanni Galli, inserito tra le risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, con la richiamata Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 29/08/2017;

Ritenuto di dover specificare che la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche, all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tempo ed a quella economica e, in caso di offerta anomala, alla verifica della congruità dell'offerta;

Atteso che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione Giudicatrice in quanto la prestazione lavorativa richiesta a ciascun componente rientra nell'ordinario orario di lavoro e di servizio;

Considerato, altresì, che la suddetta commissione agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Ritenuto che le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, circa le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni di cui ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 nonché le dichiarazioni di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, saranno prodotte dai componenti della citata Commissione prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed allegate al relativo verbale;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la Legge 241 del 7 agosto 1990;

Vista la convenzione sottoscritta dai Comuni di Popoli e Pacentro per la costituzione e la regolamentazione della Centrale Unica di Committenza;

Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241 del 7 agosto 1990;
2. di nominare, per effetto dell'art. 18, comma 3, della Convenzione della Centrale Unica di Committenza, tra il Comune di Popoli e Pacentro, che pone in capo al Responsabile della Centrale Unica di Committenza l'esercizio e le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tempo ed a quella economica e, in caso di offerta anomala, per la verifica della congruità dell'offerta relativa alla procedura aperta per i lavori di rifacimento della Centrale Idroelettrica del 1° Salto San Callisto e quanto prescritto dalla Regione Abruzzo per il rilascio della concessione allo sfruttamento delle acque per scopi idroelettrici della Centrale del 3° salto. Indizione gara - CUP E71B14000470004 - CIG 74214939C2;
3. di dare atto che la tale commissione sarà composta dai seguenti soggetti:
 - Arch. Gennaro Rizzo, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza, quale Presidente della Commissione di gara;
 - Dott. Gian Luigi Zanatta, in qualità di Segretario Generale del Comune di Popoli, quale componente;
 - p.i. Massimo di Gregorio, in qualità di istruttore amministrativo del Settore Tecnico del Comune di Popoli, quale componente;
4. di nominare segretario con funzioni di mera verbalizzazione il dipendente sig. Giovanni Galli, inserito tra le risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, con la richiamata Deliberazione Giunta Comunale n. 172 del 29/08/2017;
5. che, nell'adempimento dell'incarico conferito, il Presidente ed i Commissari dovranno garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;
6. che alla Commissione sarà garantito tutto il supporto e l'assistenza organizzativa, logistica e tecnica occorrente. Tutti gli atti e gli adempimenti della Commissione dovranno recare la sottoscrizione e, ove occorra, la controfirma, di tutti i membri della Commissione. Le decisioni della Commissione saranno adottate a maggioranza dei suoi componenti ed impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che essi abbiano fatto esplicitamente constatare a verbale il loro dissenso;
7. che, in pendenza delle operazioni di gara la Commissione è costituita, nel suo complesso, custode degli atti di gara e delle offerte. Per l'espletamento di tale compito il Presidente della Commissione adotterà tutti gli accorgimenti più utili allo scopo;
8. di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti della suddetta Commissione Giudicatrice in quanto la prestazione lavorativa richiesta a ciascun componente rientra nell'ordinario orario di lavoro e di servizio;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. di provvedere, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo il principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
11. di trasmettere la presente determinazione:
 - a) al Dott. Gian Luigi Zanatta ed al p.i. Massimo Di Gregorio quali componenti della Commissione Giudicatrice, al p.i. Giovanni Galli quale segretario verbalizzante;
 - b) all'ufficio di Segreteria del Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza perché provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto funzionario e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gennaro Rizzo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Popoli, li **07-06-2018**

L'IMPIEGATO INCARICATO

Il sottoscritto

A T T E S T A

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, li **07-06-2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enzo Di Giacomandrea

N° **928**

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **07-06-2018**, al **22-06-2018**.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Enzo Di Giacomandrea